## Versione anonimizzata

Traduzione C-600/21 - 1

#### Causa C-600/21

### Domanda di pronuncia pregiudiziale

Data di deposito:

28 settembre 2021

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Francia)

Data della decisione di rinvio:

16 giugno 2021

**Ricorrente:** 

**QE** 

Resistente:

Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest

(omissis)

# SENTENZA DELLA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE (CORTE DI CASSAZIONE, PRIMA SEZIONE CIVILE, Francia), DEL 16 GIUGNO 2021

QE, (omissis) Maisons-Alfort, ha proposto (omissis) impugnazione (omissis) avverso la sentenza pronunciata il 3 ottobre 2019 dalla Cour d'appel de Versailles (16e chambre) (Corte d'appello di Versailles, Sedicesima Sezione, Francia) nella causa che lo contrappone alla società Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, (omissis) Nantes, resistente in cassazione.

(omissis) [dati procedurali]

### Fatti e procedimento

- In base alla sentenza impugnata (Versailles, 3 ottobre 2019), pronunciata su rinvio a seguito di cassazione [Prima Sezione Civile, 26 settembre 2018, (omissis)], facendo seguito all'offerta accettata il 21 febbraio 2006, ribadita con atto pubblico del 17 maggio 2006, la Caisse fédérale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest, nei cui diritti è subentrata la Caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre Ouest (la banca), concedeva a QE (il mutuatario) un mutuo finalizzato all'acquisto di un immobile per un importo di EUR 209 109 rimborsabile in 20 anni. L'articolo 16-1 delle condizioni generali del contratto prevedeva che le somme dovute fossero esigibili ipso iure e immediatamente, senza il rispetto di formalità alcuna, né messa in mora, in caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata a titolo di importo principale, di interessi o di accessori.
- A fronte del mancato saldo della rata esigibile il 10 dicembre 2012, per un importo di EUR 904,50, e di quella del mese di gennaio 2013, il 29 gennaio 2013 la banca dichiarava, senza previa messa in mora, la decadenza dal beneficio del termine e, il 17 settembre 2015, procedeva al pignoramento al domicilio del mutuatario. Il 13 ottobre 2015, il mutuatario adiva il giudice dell'esecuzione sostenendo che il verbale di pignoramento conteneva irregolarità e chiedendo l'annullamento della procedura.

#### Esame dei motivi

(omissis)

3 (omissis) [Primo motivo irrilevante ai fini del presente giudizio]

## Sul secondo motivo

## Formulazione del motivo

4 Il mutuatario contesta alla sentenza di aver rigettato le sue domande, adducendo che:

«1°/ nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, sono abusive le clausole che hanno per oggetto o per effetto di determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali; si presumono abusive, salvo prova contraria fornita dal professionista, le clausole che hanno per oggetto o per effetto di riconoscere al professionista la facoltà di recedere dal contratto senza un preavviso di durata ragionevole; grava sui giudici di merito rilevare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole che vengono loro sottoposte ove dispongano di elementi di fatto e di diritto che consentono loro di pronunciarsi; nel caso di specie, avendo constatato che l'articolo 16.1 del contratto di mutuo consentiva al mutuante, in caso di

ritardo del mutuatario superiore a 30 giorni nel rimborso di una rata del mutuo, di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine senza il rispetto di formalità alcuna, né messa in mora e omettendo di valutare se occorresse presumere, salvo prova contraria da parte della banca, il carattere abusivo di detta clausola che riconosceva al professionista la facoltà di recedere dal contratto senza preavviso di durata ragionevole, la Cour d'appel (Corte d'appello) non ha fornito un fondamento giuridico per la propria decisione, alla luce del previgente articolo L. 132-1 (divenuto il nuovo articolo L. 212-1), del previgente articolo R. 132-2, 4° (divenuto il nuovo articolo R. 212-2, 4°), dell'articolo R. 632-1 e del previgente articolo L. 141-4 del code de la consommation (codice del consumo), unitamente all'articolo 1184 del code civil (codice civile) (nella sua formulazione anteriore al decreto del 10 febbraio 2016);

2°/ nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, sono abusive le clausole che hanno per oggetto o per effetto di determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali; ha un siffatto carattere abusivo la clausola che consente al mutuante di dichiarare la decadenza dal beneficio del termine, rendendo immediatamente esigibili le somme dovute, a fronte di un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata del mutuo, senza che il mutuatario sia preventivamente messo nella condizione di esprimersi su detta causa di decadenza, grava sui giudici di merito rilevare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole che vengono loro sottoposte ove dispongano di elementi di fatto e di diritto che consentono loro di pronunciarsi; nel caso di specie, omettendo di stabilire se l'articolo 16.1 del contratto di mutuo avesse carattere abusivo nella misura in cui autorizzava il mutuante, in caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata, a risolvere unilateralmente il contratto senza consentire al mutuatario di esprimersi sull'inadempimento che gli era contestato, la Cour d'appel (Corte d'appello) non ha fornito un fondamento giuridico per la propria decisione, alla luce del previgente articolo L. 132-1 (divenuto il nuovo articolo L. 212-1), dell'articolo R. 632-1 e del previgente articolo L. 141-4 del codice del consumo, unitamente all'articolo 1184 del codice civile (nella sua formulazione anteriore al decreto del 10 febbraio 2016);

3°/ nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, sono abusive le clausole che hanno per oggetto o per effetto di determinare, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali; grava sui giudici di merito rilevare d'ufficio il carattere abusivo delle clausole che vengono loro sottoposte ove dispongano di elementi di fatto e di diritto che consentono loro di pronunciarsi; la CGUE ha statuito che l'articolo 3, paragrafo 1, e l'articolo 4 della direttiva 93/13/CEE, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che, per quanto riguarda la valutazione da parte di un giudice nazionale dell'eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla risoluzione anticipata a causa di inadempimenti da parte del debitore dei propri obblighi per un periodo limitato, spetta a tale giudice esaminare se la facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda dall'inadempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del

rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell'importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza di disposizioni contrattuali specifiche e se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore che subisce l'applicazione di una siffatta clausola di ovviare agli effetti di tale esigibilità del mutuo (sentenza della CGUE del 26 gennaio 2017, Banco Primus, C-421/14); nel caso di specie, omettendo di verificare se la clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine di cui all'articolo 16.1 del contratto di mutuo avesse carattere abusivo poiché consentiva di recedere dal contratto concluso per una durata ventennale e per un importo di EUR 209 109 in ragione di un semplice ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata, la Cour d'appel (Corte d'appello) non ha fornito un fondamento giuridico per la propria decisione, alla luce degli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 93/13/CEE del 5 aprile 1993, quali interpretati dalla CGUE, unitamente al previgente articolo L. 132-1 (divenuto il nuovo articolo L. 212-1), all'articolo R. 632-1 e al previgente articolo L. 141-4 del codice del consumo».

# Risposta della Cour [de cassation] (Corte di cassazione)

Visto l'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea:

### Diritto dell'Unione europea

- Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, una clausola contrattuale che non è stata oggetto di negoziato individuale si considera abusiva se, in contrasto con il requisito della buona fede, determina, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti derivanti dal contratto.
- 6 L'articolo 4 di detta direttiva precisa quanto segue:
  - «1. Fatto salvo l'articolo 7, il carattere abusivo di una clausola contrattuale è valutato tenendo conto della natura dei beni o servizi oggetto del contratto e facendo riferimento, al momento della conclusione del contratto, a tutte le circostanze che accompagnano detta conclusione e a tutte le altre clausole del contratto o di un altro contratto da cui esso dipende.
  - 2. La valutazione del carattere abusivo delle clausole non verte né sulla definizione dell'oggetto principale del contratto, né sulla perequazione tra il prezzo e la remunerazione, da un lato, e i servizi o i beni che devono essere forniti in cambio, dall'altro, purché tali clausole siano formulate in modo chiaro e comprensibile».

- Nella sentenza del 26 gennaio 2017 (Banco Primus SA, C-421/14), la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha statuito che gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 93/13 devono essere interpretati nel senso che:
  - «- l'esame dell'eventuale carattere abusivo di una clausola di un contratto concluso tra un professionista e un consumatore implica stabilire se essa determini, a danno del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali. Tale esame deve essere effettuato alla luce delle norme nazionali che trovano applicazione in mancanza di accordo tra le parti, degli strumenti di cui il consumatore dispone, in forza della normativa nazionale, per far cessare l'utilizzo di questo tipo di clausole, della natura dei beni o dei servizi oggetto del contratto di cui trattasi nonché di tutte le circostanze che accompagnano la sua conclusione; (...)
  - per quanto riguarda la valutazione da parte di un giudice nazionale dell'eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla risoluzione anticipata a causa di inadempimenti da parte del debitore dei propri obblighi per un periodo limitato, spetta a tale giudice esaminare se la facoltà lasciata al professionista di dichiarare esigibile il mutuo nella sua interezza dipenda dall'inadempimento da parte del consumatore di un obbligo che presenti un carattere essenziale nel contesto del rapporto contrattuale in oggetto, se tale facoltà sia prevista per le ipotesi in cui siffatto inadempimento riveste un carattere sufficientemente grave in considerazione della durata e dell'importo del mutuo, se detta facoltà deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza di disposizioni contrattuali specifiche e se il diritto nazionale preveda mezzi adeguati ed efficaci che consentano al consumatore che subisce l'applicazione di una siffatta clausola di ovviare agli effetti di tale esigibilità del mutuo».

#### Diritto nazionale

- Ai sensi dell'articolo L. 132-1 del codice del consumo, nella sua versione derivante dal decreto n. 2001-741 del 23 agosto 2001 applicabile alla controversia e che recepisce la suddetta direttiva, nei contratti conclusi tra professionisti e non professionisti o consumatori, sono abusive le clausole che hanno per oggetto o per effetto di determinare, a danno del non professionista o del consumatore, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi delle parti contrattuali.
- La Cour de cassation (Corte di cassazione) deduce in maniera costante dagli articoli 1134, 1147 e 1184 del codice civile, nella loro formulazione anteriore a quella derivante dal decreto n. 2016-131 del 10 febbraio 2016, che il contratto di mutuo di una somma di denaro può prevedere che l'inadempimento del mutuatario non commerciante comporterà la decadenza dal beneficio del termine, ma tale decadenza non opera a favore del creditore in mancanza della notifica di atto di una messa in mora rimasto senza effetti e indicante il termine di cui il debitore dispone per opporvisi. Tuttavia, essa ammette la possibilità di derogare al requisito della messa in mora mediante disposizione esplicita e non equivoca del contratto [Prima Sezione Civile, 3 febbraio 2004, (omissis); Prima Sezione Civile,

3 giugno 2015, (omissis); Prima Sezione Civile, 22 giugno 2017, (omissis)] se il consumatore è stato altresì informato delle conseguenze dell'inadempimento dei suoi obblighi.

### Motivazione del rinvio pregiudiziale

- 10 L'esame dei vari capi del motivo di ricorso richiede di stabilire se gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva debbano essere interpretati nel senso che ostano, nei contratti conclusi con i consumatori, a una dispensa convenzionale dalla messa in mora anche laddove essa sia prevista in maniera esplicita e non equivoca nel contratto e se, nella parte in cui comporta che la decadenza del beneficio del termine operi ipso iure in caso di ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata a titolo di importo capitale, di interessi o di accessori, la clausola controversa debba essere considerata abusiva alla luce, segnatamente, dei criteri elaborati dalla CGUE nella sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14). A sostegno di un significativo squilibrio, si può dedurre il fatto che una siffatta clausola consente al mutuante di recedere dal contratto senza un preavviso di durata ragionevole e senza consentire al mutuatario di esprimersi sull'inadempimento a lui contestato. A sostegno dell'assenza di un carattere abusivo si può affermare che, per essere valida, una clausola siffatta deve essere prevista in maniera esplicita e non equivoca cosicché il mutuatario è perfettamente informato degli obblighi gravanti a suo carico. Si può aggiungere che quest'ultimo ha sempre la possibilità di adire l'autorità giudiziaria per contestare l'applicazione della clausola e chiedere che, con la sua decisione, sia sanzionato l'abuso commesso dal mutuante.
- Alla luce del primo criterio fissato dalla succitata sentenza della CGUE del 26 gennaio 2017, ai fini della valutazione, da parte di un giudice nazionale, dell'eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine in ragione dell'inadempimento da parte del debitore dei propri obblighi per un periodo limitato, si può ammettere che il mancato pagamento, da parte del consumatore, di una mensilità nel termine previsto integri il mancato adempimento, da parte sua, di un obbligo avente carattere essenziale, dal momento che egli si è impegnato a versare le rate mensili previste e che tale impegno ha determinato quello del mutuante.
- Il secondo criterio, che porta a valutare se un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una rata a titolo di importo capitale, di interessi o di accessori, come previsto dalla clausola controversa, integri un inadempimento sufficientemente grave in considerazione della durata e dell'importo del mutuo, si presta a più interrogativi. Tenuto conto dell'estensione della durata del finanziamento e del tasso di interesse contenuto, gli importi insoluti possono essere relativamente modesti alla luce della durata e dell'ammontare del mutuo alla data della dichiarazione della decadenza dal beneficio del termine, cosicché il carattere sufficientemente grave dell'inadempimento potrebbe essere relativizzato e si potrebbe considerare l'equilibrio complessivo dei rapporti contrattuali. Tuttavia, si potrebbe ritenere che un siffatto ragionamento, che imporrebbe al giudice di

stabilire in ciascun caso a partire da quale importo, rispetto alla durata e all'ammontare del mutuo, e da quale ritardo l'inadempimento è sufficientemente grave da giustificare un'immediata esigibilità dell'importo erogato, comporti una disparità tra i consumatori.

- Si pone quindi la questione se un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una sola rata a titolo di importo capitale, interessi o accessori, come prevede la clausola controversa, possa integrare un inadempimento sufficientemente grave in considerazione della durata e dell'importo del mutuo.
- In applicazione del terzo criterio, occorre stabilire se la clausola deroghi alle norme di diritto comune applicabili in materia in assenza di disposizioni contrattuali specifiche. Il diritto comune impone l'invio di una messa in mora prima della dichiarazione di decadenza dal beneficio del termine, ammettendo tuttavia che le parti possano derogarvi e richiedendo, in tal caso, il rispetto di un preavviso ragionevole. Posto che il preavviso previsto nella clausola controversa è di 30 giorni, si può dubitare che un siffatto termine sia sufficiente a consentire al mutuatario di contattare il mutuante, di esprimersi sull'inadempimento contestato e di trovare una soluzione per sanare l'insoluto o gli insoluti. Tuttavia, il contratto di cui trattasi prevede altresì la possibilità per il mutuatario di chiedere una modifica delle scadenze che possa consentirgli, se del caso, di prevenire il rischio di insoluto.
- Occorre però stabilire se un preavviso di 30 giorni possa essere considerato idoneo a creare uno squilibrio significativo a danno del consumatore.
- Infine, la sentenza della CGUE del 26 gennaio 2017 non precisa se i quattro criteri elaborati per la valutazione, da parte di un giudice nazionale, dell'eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine a causa dell'inadempimento, da parte del debitore, degli obblighi gravanti su di lui per un periodo limitato, siano cumulativi o alternativi. Tale aspetto è necessario ai fini della pronuncia sul motivo di ricorso e per chiarire al giudice nazionale il metodo da seguire nel valutare il carattere abusivo della clausola controversa.
- 17 Si pone altresì la questione se, ove si tratti di criteri cumulativi, il carattere abusivo della clausola possa tuttavia essere escluso alla luce dell'importanza relativa di questo o quel criterio.
- 18 Le questioni sollevate dal motivo di ricorso, da cui dipende la definizione dell'impugnazione e che richiedono un'interpretazione uniforme delle disposizioni di diritto dell'Unione applicabili alla fattispecie in esame, giustificano il ricorso alla Corte di giustizia dell'Unione europea.
- 19 Occorre quindi sospendere la decisione sull'impugnazione in attesa della pronuncia della Corte di giustizia su tali diversi aspetti.

**PER QUESTI MOTIVI**, la Cour [de cassation] (Corte di cassazione):

#### (omissis);

RINVIA alla Corte di giustizia dell'Unione europea affinché risponda alle seguenti questioni:

- 1°/ Se gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, debbano essere interpretati nel senso che ostano, nei contratti conclusi con i consumatori, a una dispensa convenzionale dalla messa in mora anche laddove essa sia prevista in maniera esplicita e non equivoca nel contratto.
- 2°/ Se la sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14), debba essere interpretata nel senso che un ritardo superiore a 30 giorni nel pagamento di una sola rata a titolo di importo capitale, interessi o accessori possa integrare un inadempimento sufficientemente grave in considerazione della durata e dell'importo del mutuo e dell'equilibrio complessivo dei rapporti contrattuali.
- 3°/ Se gli articoli 3, paragrafo 1, e 4 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, debbano essere interpretati nel senso che ostano a una clausola in base alla quale la decadenza dal beneficio del termine può essere dichiarata in presenza di un ritardo nel pagamento superiore a 30 giorni ove il diritto nazionale, che prescrive l'invio di una messa in mora prima della dichiarazione di detta decadenza, consenta alle parti di derogarvi richiedendo in tale ipotesi il rispetto di un preavviso ragionevole.
- 4°/ Se i quattro criteri elaborati dalla Corte di giustizia dell'Unione europea nella sua sentenza del 26 gennaio 2017, Banco Primus (C-421/14), ai fini della valutazione, da parte di un giudice nazionale, dell'eventuale carattere abusivo della clausola relativa alla decadenza dal beneficio del termine a causa dell'inadempimento, da parte del debitore, degli obblighi gravanti su di lui per un periodo limitato, siano cumulativi o alternativi.
- 5°/ Ove tali criteri siano cumulativi, se il carattere abusivo della clausola possa tuttavia essere escluso alla luce dell'importanza relativa di questo o quel criterio.

SOSPENDE la pronuncia in attesa della decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea;

(omissis) [Motivi di cassazione allegati alla sentenza]